

**DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI  
REGOLAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E  
IL SISTEMA IDRICO**

**Art. 1**

*Ambito di applicazione*

- 1.1 La presente disciplina si applica ai procedimenti per l'adozione di atti di regolazione di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.
- 1.2 Sono esclusi i procedimenti relativi agli atti di programmazione e di organizzazione interna, alle indagini conoscitive, ai pareri, alle proposte ed alle segnalazioni al Governo e al Parlamento, i procedimenti individuali soggetti al d.P.R. 244/01 e tutti gli altri procedimenti per i quali siano previste discipline speciali di partecipazione.
- 1.3 Sono, inoltre, sottratti alla consultazione gli atti che hanno contenuto vincolato e quelli attuativi di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione.
- 1.4 Non si procede alla consultazione quando essa sia incompatibile con esigenze di straordinaria urgenza, emergenza o segretezza. In tali casi si procede in conformità al comma 5.2 del presente provvedimento.
- 1.5 E' fatta salva, ove applicabile, la disciplina relativa all'Analisi di impatto della regolazione (Air), secondo le modalità stabilite dall'Autorità.

**Art. 2**

*Avvio del procedimento*

- 2.1 La deliberazione di avvio del procedimento è adottata dal Collegio dell'Autorità ed indica:
  - a. le norme attributive del potere;
  - b. i presupposti, l'oggetto e le finalità dell'atto di regolazione da adottare;
  - c. il responsabile del procedimento;
  - d. il termine ordinatorio previsto per la conclusione del procedimento.
- 2.2 Nella deliberazione di avvio del procedimento è indicato se il procedimento è sottoposto ad Air.

**Art. 3**

*Documento per la consultazione*

- 3.1 L'Autorità diffonde un documento per la consultazione contenente:
  - a. gli elementi essenziali del progetto di regolazione;
  - b. le questioni sulle quali l'Autorità sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte;

- c. le modalità e il termine per la presentazione di osservazioni e proposte;
- d. un eventuale schema dell'atto di regolazione da adottare.

**Art. 4**  
*Consultazione*

- 4.1 La consultazione non può essere, di norma, inferiore a trenta giorni, decorrenti dalla pubblicazione del relativo documento. In casi di urgenza, adeguatamente motivati, il termine per la consultazione può essere ridotto fino a sette giorni.
- 4.2 Entro il termine previsto per la consultazione possono essere presentate, da tutti i soggetti interessati, in forma non anonima e, di regola, con modalità telematiche, osservazioni e proposte.
- 4.3 Il responsabile del procedimento, anche su istanza di parte, può organizzare gruppi di lavoro, incontri pubblici e seminari, dandone adeguata comunicazione attraverso il sito internet dell'Autorità; può, inoltre, pubblicare, sul medesimo sito, una raccolta di risposte alle domande più frequenti, formulate dai soggetti interessati.
- 4.4 Il Collegio dell'Autorità può disporre audizioni speciali sulle materie poste in consultazione, con le modalità previste dal Regolamento per le audizioni.
- 4.5 L'Autorità può avviare ulteriori fasi di consultazione, anche tramite la diffusione di uno schema degli eventuali atti di regolazione da adottare, fissando, per ciascuna di esse, il termine per la presentazione di osservazioni e proposte (c.d. consultazioni plurime).

**Art. 5**  
*Motivazione e relazione tecnica*

- 5.1 L'atto di regolazione è motivato tenendo conto anche delle eventuali osservazioni e proposte tempestivamente presentate nel corso della consultazione.
- 5.2 Nei casi in cui non si sia proceduto a consultazione, l'Autorità indica le ragioni di straordinaria urgenza, emergenza o segretezza che non hanno consentito di procedere alla consultazione stessa e valuta, in relazione alla singole fattispecie, la possibilità di fissare un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di consentire eventuali adeguamenti od integrazioni all'atto di regolazione adottato (c.d. consultazione postuma).
- 5.3 L'Autorità può, inoltre, pubblicare una relazione tecnica esplicativa del relativo atto di regolazione.

**Art. 6**

*Pubblicità degli atti*

- 6.1 Le deliberazioni di avvio del procedimento, i documenti per la consultazione nonché gli atti di regolazione adottati, sono resi pubblici mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).
- 6.2 Le osservazioni e le proposte, pervenute nell'ambito di una consultazione, possono essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento. I partecipanti alla consultazione, che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, devono fare, contestualmente alla presentazione delle medesime osservazioni e proposte, richiesta motivata, separando, in apposite appendici, le parti escluse dalla pubblicazione.